



Comune di Sesto Fiorentino

Settore Sviluppo del Territorio

Servizio Attività Produttive

Servizio Pratiche Edilizie

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA INSTALLAZIONE DEI “DEHORS”

Regolamento per la disciplina delle installazioni di tavoli e sedie su area pubblica o area privata ad uso pubblico per spazi di ristoro all'aperto annessi a esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, esercizi di commercio alimentare e artigiani alimentari

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° del

Sommario

Art. 1 Principi generali	3
Art. 2 Definizione di dehors	3
Art. 3 Tipologie di dehors.....	3
Art. 4 Elementi componenti i dehors	3
Art. 5 Norme per l’allestimento di dehors in piazze, aree pedonali.....	5
Art. 6 Norme per l’allestimento di dehors in strade e aree percorse dai veicoli	5
Art. 7 Collocazione dei dehors	6
Art. 8 Collocazione dei dehors in aree soggette a tutela da parte degli strumenti urbanistici.....	6
Art. 9 Relazione con il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.....	7
Art. 10 Durata, rinnovo ed orari delle concessioni	7
Art. 11 Contenuti dell'atto di concessione	8
Art. 12 Criteri per il rilascio di concessioni per dehors in relazione ad altre occupazioni e usi di suolo pubblico	8
Art. 13 Condizioni per la realizzabilità dei dehors in relazione alle caratteristiche dell’esercizio	8
Art. 14 Sospensione, decadenza, revoca della concessione	9
Art. 15 Igiene, pulizia e manutenzione dehors.....	9
Art. 16 Assetto dei dehors durante la chiusura degli esercizi	9
Art. 17 Controlli, vigilanza, sanzioni.....	10
Art. 18 Norme transitorie.....	10

Art. 1 Principi generali

1. Gli articoli seguenti disciplinano la realizzazione dei dehors.
2. Il dehors può essere realizzato solo su suolo pubblico o privato gravato da servitù di uso pubblico; la necessaria concessione per l'occupazione di quest'ultimo è rilasciata nel rispetto del presente Regolamento, fatti salvi i diritti di terzi, con l'obbligo di averne l'autorizzazione in caso voglia estendersi il dehors in corrispondenza di proprietà diverse.
3. La concessione di suolo pubblico costituisce titolo abilitativo all'installazione dei dehors.

Art. 2 Definizione di dehors

1. Il dehors è lo spazio esterno di:
 - a. pubblici esercizi, destinato all'attività di somministrazione di alimenti e bevande,
 - b. attività artigianali alimentari, destinato al solo consumo dei beni prodotti,
 - c. attività commerciali a prevalente commercio alimentare, destinato al solo consumo dei beni venduti.
2. Il dehors può essere attrezzato con oggetti che realizzano, nel loro insieme, un manufatto temporaneo, caratterizzato da facile rimovibilità e reversibilità dell'intervento di installazione.
3. L'allestimento del dehors è realizzato esclusivamente mediante la disposizione di attrezzature consistenti in tavolini e sedute, ombrelloni o tende, pedane al suolo, elementi di delimitazione laterali, strutture di copertura, altri elementi accessori. I predetti elementi sono gli unici ordinariamente consentiti e sono descritti all'art. 4 del presente. L'insieme di attrezzature che compone il dehors deve essere espressamente descritto e indicato nella domanda di occupazione e dall'atto di concessione.
4. L'uso di attrezzature e di oggetti diversi da quelli sopra elencati e descritti all'art. 4 del presente Regolamento può essere consentito solo nelle aree soggette a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004, previa approvazione di un progetto valutato favorevolmente dall'Amministrazione Comunale in base a criteri di qualità dello spazio pubblico e di corretto inserimento nel contesto urbano. Le deroghe possono riguardare l'utilizzazione di materiali, forme e colori degli elementi componenti i dehors, di cui all'art. 4
5. In ogni caso il dehors deve garantire l'accessibilità degli spazi pubblici o di uso pubblico e non deve creare interferenze con gli accessi agli edifici pubblici, o che svolgono un servizio pubblico.
6. Il titolare della concessione dovrà presentare la Notifica sanitaria ai sensi del Reg. CE n. 852/2004.

Art. 3 Tipologie di dehors

1. A seconda delle attrezzature impiegate e del relativo impatto sullo spazio pubblico, i dehors sono classificati come segue:
 - a) dehors di tipo A - allestimento con sedie e tavolini, con o senza ombrelloni o tende a sbraccio, delimitazioni removibili;
 - b) dehors di tipo B - allestimento A con pedane ;
 - c) dehors di tipo C - allestimento B con strutture di copertura.

Art. 4 Elementi componenti i dehors

1. Il presente articolo disciplina in maniera puntuale le caratteristiche degli elementi utilizzabili per l'allestimento dei dehors e la compatibilità delle differenti tipologie di dehors con i diversi tipi di spazio pubblico.

2. Tutti gli elementi utilizzati per i dehors devono essere realizzati con materiali di tipo ignifugo, certificato di classe 1 ai sensi del D.M. 26 giugno 1984 e preferibilmente con materiali ecologici e riciclabili o riciclati.
3. Sono ammessi, quali oggetti di arredo del dehors, i seguenti elementi:
 - a) Tavoli
 - b) Sedie
 - c) Panchine
 - d) Cestini per la differenziazione dei rifiuti (elemento obbligatorio)
 - e) Fioriere
 - f) Apparecchi per piccole preparazioni alimentari (es. crepes, granite, gelati, ecc)
 - g) Ombrelloni o tende a sbraccio
 - h) Elementi di delimitazione laterale
 - i) Apparecchi per il riscaldamento o per il raffrescamento.
4. Gli elementi sopra elencati da installare entro il perimetro del Centro Commerciale Naturale, dovranno rapportarsi al contesto urbano nel quale si inseriscono. Gli elementi sopra elencati dovranno formare un insieme coerente per forme e materiali. Sono sempre ammessi gli insiemi costituiti da elementi coerenti con la tradizione storica (quali ferro lavorato, ghisa, legno e simili).
5. Su tutti gli elementi componenti i dehors non sono ammessi messaggi pubblicitari, ad esclusione di quelli aventi le caratteristiche proprie della insegna d'esercizio. Ne sono comunque escluse la luminosità e l'illuminazione.
6. I colori utilizzabili per tutti gli elementi componenti i dehors devono sempre rapportarsi all'attività di riferimento ed al contesto nel quale si inseriscono, in coerenza con il tessuto edilizio circostante. Per le tende, ombrelloni e gazebo le gradazioni di colore del marrone, il bordeaux, il beige, il grigio e il bianco sono sempre ammesse. Sono da escludere, di norma, nelle aree urbane storiche, colori dalle tonalità accese e non armonizzate con le facciate degli edifici.
7. Gli ombrelloni devono essere costituiti da una sostegno portante, da un basamento e da una capote, in grado di garantire adeguata stabilità. Il sostegno potrà essere in legno o metallo; il basamento, in legno, metallo o pietra, dovrà essere appoggiato al suolo in unico punto che non deve essere esterno all'area di pertinenza del dehors.
8. Le tende a sbraccio devono avere la struttura retraibile in metallo, agganciata alla muratura di facciata degli edifici e priva di sostegni che si appoggiano al terreno. Si possono comporre di uno o più teli, con o senza mantovane, non limitate al solo sviluppo dei singoli sporti e con possibilità di estendersi a tutti i locali dell'attività che richiede il dehors. La sporgenza massima della tenda ammessa è m 3,50 dal piano di facciata dell'edificio.
9. Le pedane devono essere realizzate esclusivamente per regolarizzare i pavimenti dei dehors o per renderli complanari al livello del principale piano di calpestio dell'area dove sono allestiti (piazza, strada o marciapiede).
10. Le pedane devono avere spessori modesti (ovvero non possono superare i 20 cm di altezza misurati dal piano stradale di appoggio), i lati chiusi e non devono costituire barriera architettonica.
11. Gli elementi di delimitazione devono essere realizzati per definire lo spazio assegnato, per separare i dehors dalle strade carrabili o dalle aree di sosta, e qualora sia presente una pedana.
12. Le delimitazioni sono fioriere o strutture a telaio in metallo o altro materiale coerente con il resto del dehors, con disegno semplice e lineare e con profilati di minimi spessori, di norma di altezza non superiore a 110 cm dal piano della pedana. Le delimitazioni devono rendere immediatamente conoscibile in qualsiasi momento il perimetro dell'occupazione; pertanto non devono essere facilmente spostabili o soggette a caduta a causa della loro leggerezza; non devono essere esse stesse soggette a "dispersione" nell'ambiente. Esse vanno inserite all'interno dell'area data in concessione. Le strutture

installate su sede stradale devono riportare elementi catarinfrangenti per consentirne la visibilità in orario notturno.

13. Le delimitazioni possono essere dotate di pannellature di vetro di tipo “antinfornio”, trasparente e non colorato, in modo da garantire sempre una diffusa permeabilità visiva.
14. Le strutture coperte devono avere sistemi di sostegno con montanti appoggiati al suolo, realizzati in legno, ferro e/o alluminio. Devono essere prive di chiusure su tutti i lati.
15. In presenza di strutture coperte, gli elementi di delimitazione laterali possono essere elevati di altri 50 cm con ulteriori moduli trasparenti in cristallo temperato o vetro “antinfornio”. Sono ammessi anche sistemi di protezione dagli agenti atmosferici realizzati in materiale plastico trasparente purché esteticamente compatibili con il dehor e dotati di cerniere o altri sistemi di fissaggio.
16. Le coperture devono essere realizzate in materiale tessile, eventualmente plastificato e impermeabile, opaco con un ancoraggio in grado di garantire stabilità e sicurezza
17. Tutti gli elementi dei dehors devono avere spessori contenuti e di disegno semplice, di facile e rapido montaggio e smontaggio.
18. Eventuali corpi illuminanti, scelti in modo coerente rispetto alla progettazione del dehors, sono applicati alla struttura e integrati il più possibile con essa, senza interferire con il contesto ambientale urbano di riferimento. In ogni caso, deve essere evitato un illuminamento che produca fenomeni di abbagliamento in direzione delle aree a transito pedonale o delle zone di traffico veicolare. Il valore del livello di illuminamento massimo può essere indicativamente assunto pari a 200 lux sui piani dei tavoli (norma DIN 5035), e comunque rispondente alle norme sull'illuminazione vigenti.
19. L'impiego di apparecchi per il riscaldamento (elementi accessori) è limitata a sistemi riscaldanti a bassa dispersione di calore e a basso consumo energetico (ad esempio, lampade a raggi infrarossi a onda corta); nel caso di dehors del tipo A o B tali sistemi sono sostenuti da piantane mobili; nel caso di dehors di tipo C, possono essere utilizzati inoltre sistemi di riscaldamento a pavimento o con lampade riscaldanti integrate alla struttura. Non sono consentiti sistemi di climatizzazione per il raffrescamento.

Art. 5 Norme per l'allestimento di dehors in piazze, aree pedonali

1. Nelle piazze e nelle aree pedonali o ad alta pedonalità:
 - a. l'allestimento di *dehors* di tipo A è sempre consentito;
 - b. l'allestimento di *dehors* di tipo B e C non è consentito nello spazio antistante edifici di “interesse storico e architettonico”, così come individuati dal R.U. vigente.
2. L'area occupata dai dehors deve essere scelta in modo da non intralciare i principali flussi pedonali che interessano la piazza, l'area pedonale o ad alta pedonalità, lasciando sempre uno spazio libero di almeno cm. 150 per il passaggio dei pedoni. L'area occupata da dehors deve sempre lasciare libero lo spazio necessario al passaggio di mezzi di soccorso e per la sicurezza (minimo cm. 350).
3. Nelle aree aperte sistemate a prato l'allestimento di dehors è consentito utilizzando pavimentazioni semipermeabili.
4. In ogni caso tra un dehors e l'altro di tipo B dovrà essere garantita, di norma, una distanza minima di salvaguardia di ml.1,50.
5. La concessione potrà essere concessa, di norma, per una superficie massima di 25 mq.

Art. 6 Norme per l'allestimento di dehors in strade e aree percorse dai veicoli

1. Nelle strade e nelle aree percorse da veicoli (ad esclusione delle aree ad alta pedonalità disciplinate dalle disposizioni di cui all'articolo che precede), fatta salva la valutazione della compatibilità con la disciplina di utilizzazione dello spazio pubblico ai fini della circolazione di mezzi e persone:

- all'esterno delle carreggiate è sempre consentito l'allestimento di *dehors* di tipo A;
 - nello spazio antistante edifici classificati dal RUC come di "interesse storico e architettonico", l'allestimento di *dehors* di tipo B e C non è mai consentito;
 - il *dehors* di tipo C deve avere una distanza minima di cm. 150 dalla parete dell'edificio nel quale è localizzato l'esercizio, ovvero lo spazio del marciapiede se di misura inferiore .
2. L'Amministrazione Comunale, al momento del rilascio del provvedimento di concessione, in relazione ai flussi pedonali che interessano la zona della proposta occupazione, valuta se il limite minimo di cm. 150, di cui all'ultima alinea del precedente comma sia sufficiente, a garantire il comodo e sicuro fluire del transito pedonale.
 3. In ogni caso tra un dehors e l'altro dovrà essere garantita una distanza minima di salvaguardia di metri 1,50, equamente ripartita in caso di esercizi confinanti.

Art. 7 Collocazione dei dehors

1. I dehors possono essere collocati nello spazio pubblico o di uso pubblico antistante l'attività di riferimento, con uno sviluppo massimo lungo strada pari all'estensione dei locali dell'attività sulla strada stessa. Dimensioni maggiori possono essere concesse solo previo ottenimento dell'autorizzazione dei proprietari dei fronti interessati dallo sviluppo dei dehors. I dehors comunque non potranno estendersi in corrispondenza di qualsiasi accesso a proprietà privata o pubblica.
2. Nel caso che non sia possibile l'occupazione antistante il proprio esercizio, è ammessa l'occupazione di aree e spazi nel raggio di 30 ml dall'ingresso dell'esercizio interessato, previo ottenimento del consenso dei proprietari di eventuali esercizi e attività prospicienti l'area oggetto di occupazione.
3. Nel caso in cui nei dehors venga effettuata attività di somministrazione di bevande ed alimenti i nuovi posti tavola previsti dovranno verificare le norme igieniche sanitari ai sensi della normativa vigente in materia.
4. I dehors possono essere collocati in aree dedicate alla circolazione o alla sosta dei veicoli con i limiti derivanti dal Codice della Strada o dalle norme e dagli atti di programmazione comunali in materia di traffico e pedonalità. L'occupazione di suolo pubblico che impegni aree attrezzate per la sosta, nell'intero territorio comunale, è limitata:
 - a) per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande alla superficie massima di mq 40 con posizionamento inscrivibile nella segnaletica orizzontale presente
 - b) Per le altre attività (artigianali alimentari e commerciali a prevalente commercio alimentare) impegnando fino ad un massimo di due stalli di sosta auto e comunque per una superficie non superiore a mq 25

Sono ammissibili deroghe ai suddetti limiti di occupazione delle aree di sosta, solo nel caso in cui le necessità di sosta dell'area lo consentano e l'occupazione sia a carattere temporaneo, per un periodo non superiore a 180 giorni.

5. I dehors possono essere collocati anche nello spazio pubblico o di uso pubblico dall'altro lato della strada, rispetto ai locali sede dell'attività interessata, o sull'eventuale piazza antistante la via dove si collocano i locali sede dell'attività interessata, in questi casi l'occupazione potrà essere rilasciata solo a carattere temporaneo, per un periodo non superiore a 180 gg., previo ottenimento dell'autorizzazione dei proprietari dei fronti interessati dallo sviluppo dei dehors.

Art. 8 Collocazione dei dehors in aree soggette a tutela da parte degli strumenti urbanistici

1. I dehors possono essere realizzati su tutti gli spazi pubblici o gravati da servitù d'uso pubblico del territorio comunale, nel rispetto delle presenti norme.
2. Ai fini dell'allestimento o installazione di dehors sono soggette a tutela e, quindi, sottoposte a particolari disposizioni procedurali, le seguenti porzioni di spazio pubblico:

- a) tutela dello spazio pubblico storico e dei monumenti: sono soggette a tutela le testimonianze storiche con particolare riferimento alla viabilità storica e le aree adiacenti gli edifici di “interesse storico architettonico”. Per “area adiacente” si intende lo spazio pubblico o gravato da servitù di uso pubblico antistante l’edificio tutelato e ad esso legato da un rapporto di interferenza visiva dallo spazio pubblico circostante;
- b) tutela del paesaggio: sono soggetti a tutela gli elementi naturali e paesaggistici con particolare riferimento ad: aree forestali, fiumi, torrenti e corsi d’acqua di interesse paesaggistico, aree naturali protette, beni paesaggistici tutelati dalla normativa antecedente l’entrata in vigore del D. Lgs. 22.01.2004 n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 9 Relazione con il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio

- 1. I dehors possono interessare beni culturali o beni paesaggistici oggetto delle norme di tutela del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. 22.01.2004 n. 42; in tale caso le procedure per l’approvazione dei relativi progetti sono disciplinate dalle disposizioni previste dal predetto Codice.

Art. 10 Durata, rinnovo ed orari delle concessioni

- 1. Le occupazioni di spazi per l’installazione di punti di ristoro all’aperto di cui al presente Regolamento, sono temporanee, stagionali e, nei limiti di quanto previsto all’art. 9, hanno una durata non superiore a 180 giorni consecutivi . Tra un periodo di occupazione e l’altro i dehors devono essere smontati per almeno 15 giorni. Le occupazioni di tipo C sono consentite per un massimo di 180 giorni per ogni anno solare.
- 2. Per il rilascio delle concessioni per l’occupazione temporanea di spazi pubblici il presente regolamento rinvia alle procedure già attive con il Regolamento vigente in materia (ad oggi COSAP). In caso di nuove concessioni il procedimento per il rilascio del titolo dovrà concludersi entro 30 gg. dalla presentazione dell’istanza, completa.
- 3. La singola occupazione temporanea stagionale, se ricorrente e con le stesse caratteristiche, può essere richiesta fino ad un massimo di 5 (cinque) annualità. Il provvedimento viene rilasciato facendo salva la possibilità dell’Amministrazione Comunale di modificare o revocare la concessione per le motivazioni di cui al successivo art. 14. Alla scadenza della concessione resta ferma la possibilità di chiederne il rinnovo ai sensi dei punti successivi.
- 4. Il titolare dell’atto di concessione può richiedere il rinnovo del provvedimento medesimo evidenziando gli estremi della originaria concessione. La domanda di rinnovo dovrà essere presentata almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza.
- 5. La concessione verrà rinnovata con il rilascio di un nuovo provvedimento.
- 6. Sono soggette a rinnovo quelle occupazioni analoghe a quelle concesse nell’atto scaduto. Per eventuali variazioni dovrà essere presentata nuova richiesta.
- 7. Non si procederà al rinnovo della concessione oltre che nei casi previsti dall’art. 14 nelle seguenti fattispecie:
 - a) quando al titolare della richiesta di rinnovo siano state contestate violazioni relative all’uso del suolo pubblico. In tale ipotesi il titolare della concessione non potrà ottenere un’altra prima di 1 anno;
 - b) per cattiva manutenzione dei manufatti collocati sul suolo concesso. Il titolare della concessione non potrà ottenerne il rinnovo fino alla completa rimessa in pristino del buon stato manutentivo;
 - c) nel caso che l’Amministrazione ritenga di riappropriarsi, per interessi collettivi, dell’area pubblica in precedenza concessa. Resta in ogni caso salva la discrezionalità dell’Amministrazione nel negare il rinnovo della concessione, qualora si verifichino mutamenti della situazione di fatto ovvero si proceda a nuova valutazione dell’interesse pubblico originario.

8. L'utilizzo dell'area occupata con il dehors non può iniziare prima delle ore 07.30 e deve cessare entro le ore 01:00, in ogni sua forma, anche per quanto previsto dall'art. 15.

Art. 11 Contenuti dell'atto di concessione

1. Il provvedimento di concessione per l'occupazione di suolo pubblico o privato gravato da servitù di uso pubblico con dehors può essere rilasciata solo al titolare del pubblico esercizio e deve contenere:
 - durata della concessione;
 - delimitazione planimetrica dell'area concessa, in scala adeguata;
 - caratteristiche tipologiche del dehors;
 - orario di utilizzo del dehors;
 - modalità di pagamento del canone concessorio e del suolo pubblico;
 - eventuali prescrizioni specifiche.
2. L'Amministrazione comunale potrà autorizzare lo svolgimento di attività temporanea di pubblico spettacolo e trattenimento all'interno dei dehors previa richiesta apposita autorizzazione presentata dal titolare della concessione.
3. Nel caso che l'evento realizzato sia patrocinato dall'Amministrazione Comunale, saranno applicabili le agevolazioni previste dal Regolamento COSAP

Art. 12 Criteri per il rilascio di concessioni per dehors in relazione ad altre occupazioni e usi di suolo pubblico

1. L'Amministrazione decide sul rilascio della concessione a seguito di un bilanciamento tra i diversi interessi in ragione dell'uso del suolo pubblico.
2. I dehors autorizzati nelle aree in cui si svolgono i mercati comunali possono essere solo di tipo A e B , con obbligo a carico del concessionario di smontare il dehors e rendere il suolo libero e pulito per consentire il normale svolgimento del mercato.
3. Per il rilascio dell'Occupazione Temporanea di suolo pubblico per l'installazione dei dehors si deve far riferimento alle norme generali per le autorizzazioni della stessa natura
4. I dehors possono essere collocati anche nelle aree di rilevante interesse cittadino, ma ne può essere ordinata la rimozione in occasione di determinati eventi di rilievo cittadino o di particolare interesse pubblico o collettivo, con ordine impartito dall'Amministrazione e con costi e oneri a carico del titolare della concessione. In caso di necessità di ordine pubblico o di sicurezza e incolumità pubblica, la rimozione può essere richiesta entro le successive 24 ore.
5. L'Amministrazione Comunale valuta la compatibilità delle richieste anche in relazione alla presenza o alla programmazione della collocazione di altri oggetti di arredo o servizio urbano.

Art. 13 Condizioni per la realizzabilità dei dehors in relazione alle caratteristiche dell'esercizio

1. Tutti i pubblici esercizi, le attività artigianali alimentari e le attività commerciali a prevalente commercio alimentare possono richiedere l'installazione di dehors nel rispetto delle presenti Norme, compresi quelli alloggiati in chioschi. Per quanto riguarda i chioschi, l'installazione di dehors è limitata alla tipologia A e B.
2. Nel caso di subingresso nell'autorizzazione amministrativa del pubblico esercizio, il subentrante interessato al mantenimento del dehors esistente deve richiedere all'Amministrazione Comunale il rilascio di nuova concessione in continuità con quella preesistente. Il richiedente subentra nelle restanti annualità della concessione originale, i cui contenuti e prescrizioni sono integralmente riportati nel nuovo provvedimento di concessione. Il rilascio del nuovo titolo concessorio è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni di occupazione fino al momento della cessione dell'autorizzazione amministrativa di pubblico esercizio.

3. Nei casi di cessazione dell'attività del pubblico esercizio, il *dehors* deve essere rimosso a cura del soggetto cessante l'attività. In caso di inadempienza l'Amministrazione comunale procederà alla rimozione coattiva del *dehors* a spese del medesimo soggetto cessante.

Art. 14 Sospensione, decadenza, revoca della concessione

1. La concessione di suolo pubblico o privato gravato da uso pubblico con *dehors* viene sospesa nei seguenti casi:
 - a) qualora debbano effettuarsi lavori per esecuzione di opere di pubblico interesse,
 - b) manutenzione delle proprietà comunali, interventi di Enti erogatori di servizi non realizzabili con soluzioni alternative, lavori sull'edificio/condominio ove ha sede il pubblico esercizio o di edifici/condomini nelle immediate vicinanze, interventi di manutenzione straordinaria sulle piante del verde pubblico nelle immediate vicinanze del *dehors*;
 - c) mancata apertura dell'esercizio e conseguente inutilizzo dell'area adibita a *dehors* per un periodo superiore a quindici (15) giorni consecutivi, escluso il periodo di chiusura dell'esercizio per ferie;
 - d) qualsiasi motivo di pubblico interesse, tra cui il contrasto/l'incompatibilità con l'autorizzazione di manifestazioni su area pubblica;
 - e) omesso od insufficiente pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico;
 - f) mancato rispetto delle indicazioni di cui ai successivi articoli inerenti il mantenimento di condizioni di igiene e l'assetto delle aree occupate negli orari di chiusura degli esercizi.
2. La concessione decade, a seguito di provvedimento espresso:
 - a) quando il concessionario non ottempera alle prescrizioni della concessione rilasciata;
 - b) in caso di accertata difformità della struttura in essere rispetto a quella dichiarata e concessa;
 - c) quando la mancanza di manutenzione delle strutture o dell'area oggetto di concessione contrasti col decoro o costituisca minaccia o pericolo per l'incolumità di persone e cose;
 - d) quando le attività svolte nel *dehors* siano causa di manifesto disturbo alla quiete pubblica, verificato secondo la normativa di riferimento, o compromettano la sicurezza urbana;
 - e) in caso di cessazione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande per rinuncia da parte del titolare oppure in caso di provvedimento di decadenza/revoca dell'autorizzazione amministrativa da parte del Settore comunale competente.
3. La concessione può inoltre essere oggetto di revoca per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto posta a presupposto della concessione medesima o nel caso di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.
4. I provvedimenti di decadenza e revoca, salvi casi di particolare urgenza, sono preceduti da comunicazione di avvio di procedimento, nel rispetto della vigente normativa, che deve prevedere l'assegnazione di un termine per l'esecuzione della rimozione dell'occupazione e la conseguente rimessa in pristino dello stato dei luoghi. In caso di mancata ottemperanza a tale obbligo di rimozione, l'Amministrazione Comunale provvede direttamente con costi e spese a carico del concessionario.

Art. 15 Igiene, pulizia e manutenzione dehors

1. I *dehors* devono essere mantenuti in condizioni di decoro e igiene adeguate al servizio che svolgono: tutti gli elementi che lo compongono devono essere mantenuti e puliti, la superficie occupata, in particolare se coperta da pedane, deve essere sottoposta a trattamenti di sanificazione almeno una volta all'anno. In sede di vigilanza, l'autorità competente può ordinare interventi urgenti di manutenzione, pulizia e sanificazione.

Art. 16 Assetto dei dehors durante la chiusura degli esercizi

1. Gli arredi e le strutture che compongono i *dehors* non possono costituire elemento di intralcio alla circolazione delle persone e di degrado nelle ore di chiusura dei locali. Gli ombrelloni e le tende devono

essere chiuse al termine di ogni giornata. Le stesse disposizioni valgono per il periodo di chiusura per ferie, riposi settimanali o altre chiusure brevi.

2. In ogni caso le attrezzature installate devono essere adeguatamente protette negli orari di chiusura, anche al fine di evitare che gli oggetti e arredi installati nello spazio della concessione possano essere causa di danni al suolo in concessione e ad altri cittadini/esercizi.

Art. 17 Controlli, vigilanza, sanzioni

1. Le caratteristiche del dehors non devono subire modifiche rispetto a quanto previsto dal provvedimento di concessione rilasciato.
2. Le autorità competenti vigilano sul rispetto delle condizioni di igiene, sicurezza, decoro e sulle situazioni di disturbo acustico di cui al presente Regolamento.
3. In caso di accertate situazioni di irregolarità, l'Amministrazione Comunale ordina il ripristino immediato delle condizioni prescritte dalla concessione. Il mancato ripristino comporta l'attivazione dei procedimenti previsti dall'art.13.

Art. 18 Norme transitorie

1. Le attività che in base alle norme vigenti alla data di approvazione del presente regolamento avevano già ottenuto la concessione temporanea per una pluralità di stagioni, posso installare le attrezzature già in loro possesso, sempre a carattere temporaneo, fino alla scadenza della concessione.